

Codice A1702A

D.D. 16 febbraio 2017, n. 140

**Azienda faunistico-venatoria "Le Murazze" (AL). Rinnovo della concessione.**

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 272 del 02.11.1998 con la quale è stata confermata l'azienda faunistico-venatoria "Le Murazze" di complessivi ettari 608,00 ricadente nel territorio del Comune di Ponzone, zona faunistica della Provincia di Alessandria ed è stata rinnovata la concessione a favore della sig. Cassinelli Edoardo con scadenza al 31.01.2008;

vista la determinazione dirigenziale n. 56 del 31.01.2008 con la quale veniva rinnovata la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata " Le Murazze" di complessivi ettari 608,00 ricadente nel territorio del Comune di Ponzone e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria a favore del Sig. Cassinelli Edoardo con scadenza al 31.01.2017;

vista la determinazione dirigenziale n. 23 del 13.01.2010 e la determinazione dirigenziale n. 28 del 14.01.2010 di rettifica, con la quale si prendeva atto della nomina del sig. Arosio Luigi quale concessionario dell'azienda faunistico-venatoria "Le Murazze" di ha 608,00 ubicata nel Comune di Ponzone e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, in sostituzione del sig. Cassinelli Edoardo, dimissionario;

vista l'istanza prot. n. 40499/A1702A del 28.09.2016, presentata dal Signor Arosio Luigi quale concessionario dell'azienda faunistico-venatoria "Le Murazze", volta ad ottenere il rinnovo della concessione dell'azienda stessa per il periodo massimo consentito dalla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

vista la relazione allegata alla suddetta istanza;

vista la dichiarazione del concessionario attestante:

- che il Consorzio tra proprietari, possessori o conduttori e l'azienda, in base all'articolo 1 dello statuto ha la durata della concessione regionale e, alla scadenza è automaticamente rinnovato per ugual periodo o per un periodo maggiore o minore in relazione a nuove normative sulla durata della concessione regionale e così successivamente ad ogni rinnovo, salvo disdetta dei consorziati che rappresentino almeno i due terzi della superficie;
- che pertanto il consorzio è valido e che la prossima scadenza è prevista per il 31 gennaio 2026;
- che nessuna modificazione è intervenuta nelle condizioni agro-silvo-pastorali;

vista la comunicazione pervenuta in data 29 aprile 2016 da parte dell'Avv. Cristina Manfrinetti, la quale comunicava l'avvenuto recesso, ai sensi del citato articolo 1 dello statuto del Consorzio, di proprietari dei terreni ricompresi nel perimetro dell'azienda per una superficie complessiva di ha 468,63,73 superiore alla percentuale di 2/3 che a norma dello statuto provoca il mancato rinnovo del Consorzio;

constatato che, a seguito della richiesta da parte del Settore scrivente, il Concessionario, in data 17 ottobre 2016 e 19 gennaio 2017, ha prodotta corposa documentazione (agli atti del Settore), dalla quale si evince che la percentuale dei 2/3 del territorio dell'azienda non è coinvolta dalle

disdette presentate, con la conseguenza che, a norma dell'articolo 1 dello Statuto il Consorzio è rinnovato automaticamente alla scadenza per uguale periodo;

constatato altresì che dalla documentazione presentata dal Concessionario emergono:

- dichiarazioni di alcuni proprietari coinvolti nella disdetta, che affermano di aver firmato a causa del rischio di usucapione dei loro terreni da parte del concessionario;
- dichiarazioni di proprietari, che hanno negato di avere firmato i documenti relativi alla disdetta;
- errori nelle indicazioni della consistenza di superficie di talune proprietà;

dato atto che, in data 23 gennaio 2017 con nota prot. 2817/A1702A, l'Ufficio scrivente ha richiesto all'Avv. Manfrinetti Cristina copia delle disdette presentate dai singoli proprietari o in alternativa del mandato conferitole per la presentazione delle citate disdette, al fine di verificare, stante le criticità emerse, la correttezza formale delle disdette presentate;

preso atto che con nota prot. n. 41007A1702A del 01 febbraio 2017 L'avv. Manfrinetti Cristina non ha presentato, nei termini indicati, la documentazione richiesta;

ritenuto che il Concessionario con nota prot. 21332/A1702A del 19 gennaio 2017 richiede che la nota presentata dall'Avv. Manfrinetti sia dichiarata irricevibile per difetto di forma e consequenzialmente che l'azienda venga rinnovata per l'intera superficie di ha 608,00;

ritenuto per le considerazioni riportate di accogliere la richiesta del Concessionario, rinnovando la concessione dell'AFV "Le Murazze" alle stesse condizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 56 del 31 gennaio 2008, fermo restando l'obbligo in capo al Concessionario di portare a conoscenza del Settore eventuali modifiche che potranno intervenire sulla vicenda;

constatato che l'azienda faunistico-venatoria "Le Murazze" si sovrappone parzialmente al SIC IT1180017 "Bacino del Rio Miseria" individuato ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" per la conservazione di specie e habitat d'interesse comunitario e per la costituzione della rete Natura 2000;

considerato che in data 27 settembre 2016 è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree naturali l'istanza del Concessionario per l'attivazione della procedura di valutazione d'incidenza;

vista la determinazione dirigenziale n. 450 del 28 novembre 2016 del Settore Biodiversità e aree naturali che esprime, rispetto al rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Le Murazze" giudizio positivo di Valutazione d'incidenza a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i.;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza, rinnovando la concessione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Le Murazze" ricadente nel territorio del Comune di Ponzzone, zona faunistica della Provincia di Alessandria fino al 31.01.2026;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";

attestato, secondo quanto previsto del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

#### *determina*

- di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Le Murazze" di complessivi ettari 608,00, ubicata nel Comune di Ponzone e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria a favore del sig. Arosio Luigi fino al 31.01.2026.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 272 del 02.11.1998.

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto, per quanto inerenti l'attività in oggetto, dei disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione verrà trasmessa alla Provincia di Alessandria e al concessionario.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dr. Paolo BALOCCO